



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 15 del 31/05/2022

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024, 2025 E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 21:00 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
TERROSI ALESSANDRA	si	RONCA LORIANO	si
BELLAVITA MAURO	si	PALLOTTI MASSIMO	no
TINI SERENA	no	FRIGGI FEDERICA	si
PUTANO ALIAS BISTI MONICA	si	BRENCI ALESSANDRO	si
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	AGOSTINI DOMITILLA	si
ROSATELLI PATRIZIA	si	SARTI VALENTINA	si
GIULIANI MARCELLA	si		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale la Dott.sa Alessandra Terrosi, che interviene da remoto, assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri

Il Consiglio Comunale

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 26.04.2022;

Espone i contenuti della proposta il Presidente. Come detto lo scatto di qualità avrebbe potuto avere conseguenze economiche. Il PEF proposto poi dal gestore era più alto rispetto alle previsioni contrattuali, ci siamo confrontati anche con gli altri Comuni. Decidendo l'aumento consentito da ARERA con l'1,6%, lascia invariate le tariffe per l'anno a venire, in quanto lo scostamento viene recuperato dalla mancata iscrizione di alcuni soggetti all'albo compostatori. Come vedete la materia è in piena evoluzione e ci sarà da capire, anche col gestore, come si evolverà la materia. Stiamo, anche con gli altri comuni, monitorando tutto questo e sarà nostra cura portare il tema nella specifica commissione.

Clementucci: sottolinea il fatto che l'aumento è stato coperto dalla creazione dell'albo compostatori, con il regolamento approvato nella passata amministrazione. Le utenze con compostatore sono diminuite e ringrazia gli uffici per aver meglio distribuito i costi.

Premesso che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, a eccezione della TARI;
- c) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- d) la Deliberazione dell'ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio compreso tra gli anni 2022 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- e) l'art. 6 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all'applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva;
- f) la Determina dell'ARERA 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- g) l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lazio non essendo ancora operativi gli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell'ARERA in materia di TARI;

Atteso che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con procedura aperta di evidenza pubblica, anche a beneficio del Comune di Acquapendente, ha affidato in appalto alla Idealservice soc. coop. (di seguito indicata come “gestore”), con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani per la durata di sette anni e il servizio di avvio a trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense per un periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 1 gennaio 2020;

Atteso che per il suddetto appalto è stato formalmente stipulato in data 20 dicembre 2019 un contratto che disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile;

Atteso, altresì, che il Comune di Acquapendente svolge direttamente le attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Acquapendente il piano economico finanziario della TARI per gli anni dal 2022 al 2025, corredato della relazione di accompagnamento, elaborato secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Acquapendente la prescritta dichiarazione di veridicità riferita alla suddetta documentazione;

Esaminata la suddetta documentazione redatta dal gestore;

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Acquapendente, secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Acquapendente rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif spetta all'Ente territorialmente competente la scelta dei parametri riferiti allo *sharing* dei ricavi per la cessione dei rifiuti e al limite di crescita tariffaria;

Esaminato il piano economico finanziario complessivo;

Esaminata la relazione di accompagnamento di competenza del Comune;

Dato atto che la relazione di accompagnamento di competenza del Comune reca le motivazioni sulle quali questo Ente poggia le decisioni poste a suo carico dalla Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Assunte le suddette motivazioni quale fondamento della presente deliberazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4.6, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*;

Ritenuto di dovere applicare valori inferiori a quelli determinati ai sensi del MTR-2 per non superare il limite di crescita tariffaria e per ricondurre il corrispettivo del gestore al corrispettivo

contrattuale, avendo verificato che le detrazioni applicate non compromettono l'equilibrio economico finanziario della gestione;

Acquisita la validazione del piano economico finanziario;

Preso atto che l'art. 8, comma 8.1, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Riservatasi, quindi, la facoltà di aggiornare successivamente i piani economico finanziari degli anni 2024 e 2025 sulla base del provvedimento che sarà emanato in materia dall'ARERA;

Preso atto che l'art. 4, comma 4.5 della Delibera dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2”*.

Preso atto che l'art. 7, comma 7.5, della Delibera dell'ARERA 363/2021/R/rif, inoltre, prevede che *«Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”»*.

Preso atto che l'art. 6, comma 6.1, del MTR-2, dispone che *“In ciascun anno $a=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti: l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99”*;

Ritenuto, quindi, di dovere approvare le tariffe della TARI dell'anno 2022;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 Luglio 2021;

Visto, in particolare, l'art. 12 del Regolamento comunale sulla TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Preso atto, quindi, che per la norma riportata sopra, il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 *sexiesdecies*, del D.L. 228/2021, *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *quinqüies*, del D.L. 228/2021, *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di fissare:

- a) nel rapporto di 88,00% - 12,00% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell'incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza;
- b) nel rapporto 71,64% - 28,36% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche calcolata sulla base dei kd e delle superfici delle utenze non domestiche soggette alla TARI e rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108;

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

quota fissa utenze domestiche	€ 279.667,76	€ 708.438,49...	77,3%
quota variabile utenze domestiche	€ 428.770,73		
quota fissa utenze non domestiche	€ 38.136,51	€ 207.873,22...	22,7%
quota variabile utenze non domestiche	€ 169.736,71		

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano economico finanziario per l'anno 2022 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 282)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
1 componente	0,646 €	69,530 €
2 componenti	0,706 €	139,060 €
3 componenti	0,767 €	173,830 €
4 componenti	0,827 €	225,970 €
5 componenti	0,879 €	278,120 €
6 o più componenti	0,924 €	321,580 €
Non residenti = 1 componente	0,646 €	69,530 €
magazzini e autorimesse (cat. 282)	0,646 €	- €

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON COMPOST (cat. 262) / UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO (cat. 260 e 283)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
1 componente	0,517 €	55,624 €
2 componenti	0,565 €	111,248 €
3 componenti	0,614 €	139,064 €
4 componenti	0,662 €	180,776 €

5 componenti	0,703 €	222,496 €
6 o più componenti	0,739 €	257,264 €
Non residenti = 1 componente	0,517 €	55,624 €
magazzini e autorimesse (cat. 283)	0,517 €	- €

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO CON COMPOST (cat. 281)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
1 componente	0,413 €	44,499 €
2 componenti	0,452 €	88,998 €
3 componenti	0,491 €	111,251 €
4 componenti	0,529 €	144,621 €
5 componenti	0,563 €	177,997 €
6 o più componenti	0,591 €	205,811 €
Non residenti = 1 componente	0,413 €	44,499 €

TARIFFE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
n.	descrizione categoria	tariffa fissa	tariffa variabile	tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,365 €	2,196 €	2,561 €
2	Cinematografi e teatri	0,348 €	2,086 €	2,434 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,328 €	1,964 €	2,292 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,443 €	2,635 €	3,078 €
5	Stabilimenti balneari	0,422 €	2,528 €	2,950 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,367 €	2,178 €	2,545 €
7	Alberghi con ristorante	0,510 €	3,053 €	3,563 €
8	Alberghi senza ristorante	0,407 €	2,425 €	2,832 €
9	Case di cura e riposo	0,533 €	3,190 €	3,723 €
10	Ospedale	1,017 €	6,089 €	7,106 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,833 €	4,988 €	5,821 €
12	Banche ed istituti di eredito	0,661 €	3,937 €	4,598 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,922 €	5,527 €	6,449 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,907 €	5,403 €	6,310 €
15	cappelli e ombrelli, antiquariato	0,650 €	3,878 €	4,528 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,002 €	5,984 €	6,986 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,579 €	3,462 €	4,041 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,511 €	3,052 €	3,563 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,699 €	2,887 €	3,586 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,516 €	3,086 €	3,602 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,527 €	3,148 €	3,675 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	1,331 €	7,957 €	9,288 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,262 €	7,547 €	8,809 €
24	Bar, caffè, pasticceria	1,235 €	7,379 €	8,614 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,023 €	6,117 €	7,140 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,023 €	6,108 €	7,131 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,332 €	7,956 €	9,288 €
28	Ipermercati di generi misti	1,247 €	7,444 €	8,691 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,145 €	24,745 €	28,890 €
30	Discoteche, night-club	1,153 €	6,884 €	8,037 €
8 bis	Alberghi senza ristorante campagne / case sparse	2,073 €	12,373 €	14,445 €

Considerati, inoltre:

- a) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

- approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- b) l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - c) l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - d) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - e) l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - f) l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito **il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;**

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- b) di adottare:
 - 1. il piano economico finanziario redatto dal gestore, **Allegato 1, con le detrazioni apportate nel piano economico finanziario complessivo** di cui all'**Allegato 3**;
 - 2. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla Gestore, **Allegato 2**;
 - 3. il piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla Gestore e dal Comune, **Allegato 3**;
 - 4. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di competenza del Comune di Acquapendente, in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente competente, **Allegato 4**, ivi compresi i suoi seguenti allegati:
 - 4.1. impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato, **Allegato A**;
 - 4.2. dati di conto economico, **Allegato B**;
 - 5. validazione revisore unico del piano economico finanziario, **Allegato 5**;
- c) di allegare:
 - 1. la dichiarazione di veridicità della Gestore, **Allegato 6**;
 - 2. la dichiarazione di veridicità del Comune di Acquapendente, **Allegato 7**;
- d) di presentare all'ARERA l'istanza per il superamento del limite di crescita tariffaria;
- e) di commisurare la TARI dell'anno 2022 al costo complessivo di **euro 916.311,70**.
- f) di approvare le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2022:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 282)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,646 €	69,530 €
2 componenti	0,706 €	139,060 €
3 componenti	0,767 €	173,830 €
4 componenti	0,827 €	225,970 €
5 componenti	0,879 €	278,120 €
6 o più componenti	0,924 €	321,580 €

Non residenti = 1 componente	0,646 €	69,530 €
magazzini e autorimesse (cat. 282)	0,646 €	€

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON COMPOST (cat. 262) / UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO (cat. 260 e 283)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,517 €	55,624 €
2 componenti	0,565 €	111,248 €
3 componenti	0,614 €	139,064 €
4 componenti	0,662 €	180,776 €
5 componenti	0,703 €	222,496 €
6 o più componenti	0,739 €	257,264 €
Non residenti = 1 componente	0,517 €	55,624 €
magazzini e autorimesse (cat. 283)	0,517 €	€

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO CON COMPOST (cat. 281)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,413 €	44,499 €
2 componenti	0,452 €	88,998 €
3 componenti	0,491 €	111,251 €
4 componenti	0,529 €	144,621 €
5 componenti	0,563 €	177,997 €
6 o più componenti	0,591 €	205,811 €
Non residenti = 1 componente	0,413 €	44,499 €

TARIFE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
n.	descrizione categoria	tariffa fissa	tariffa variabile	tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,365 €	2,196 €	2,561 €
2	Cinematografi e teatri	0,348 €	2,086 €	2,434 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,328 €	1,964 €	2,292 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,443 €	2,635 €	3,078 €
5	Stabilimenti balneari	0,422 €	2,528 €	2,950 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,367 €	2,178 €	2,545 €
7	Alberghi con ristorante	0,510 €	3,053 €	3,563 €
8	Alberghi senza ristorante	0,407 €	2,425 €	2,832 €
9	Case di cura e riposo	0,533 €	3,190 €	3,723 €
10	Ospedale	1,017 €	6,089 €	7,106 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,833 €	4,988 €	5,821 €
12	Banche ed istituti di eredito	0,661 €	3,937 €	4,598 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,922 €	5,527 €	6,449 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,907 €	5,403 €	6,310 €
15	cappelli e ombrelli, antiquariato	0,650 €	3,878 €	4,528 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,002 €	5,984 €	6,986 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,579 €	3,462 €	4,041 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,511 €	3,052 €	3,563 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,699 €	2,887 €	3,586 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,516 €	3,086 €	3,602 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,527 €	3,148 €	3,675 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	1,331 €	7,957 €	9,288 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,262 €	7,547 €	8,809 €
24	Bar, caffè, pasticceria	1,235 €	7,379 €	8,614 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,023 €	6,117 €	7,140 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,023 €	6,108 €	7,131 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,332 €	7,956 €	9,288 €
28	Ipermercati di generi misti	1,247 €	7,444 €	8,691 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,145 €	24,745 €	28,890 €
30	Discoteche, night-club	1,153 €	6,884 €	8,037 €
8 bis	Alberghi senza ristorante campagne / case sparse	2,073 €	12,373 €	14,445 €

g) di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;

h) di fissare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

1) prima rata entro il 1 Agosto 2022;

- 2) seconda rata entro il 30 Settembre 2022;
 - 3) terza rata entro il 31 Ottobre 2022;
 - 4) quarta rata entro il 30 Novembre 2022;
 - 5) rata unica con pagamento in un'unica soluzione entro il 1 Agosto;
- i) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- j) di provvedere a inviare la presente deliberazione all'ARERA;
- k) di dichiarare il presente atto con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per procedere immediatamente con gli atti conseguenti, con voti favorevoli unanimi.

Il Sindaco
Dott.sa Alessandra Terrosi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferri